

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PRELIEVO DI FAUNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 7BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 6/2008.

1. Criteria generali per la concessione dei piani di prelievo

Il Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria, anche su richiesta delle Riserve di caccia e/o dalle Aziende faunistico-venatorie, presentata per il tramite dei Distretti Venatori, provvede alla concessione dei prelievi di fauna previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico-venatorie e riporta nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni ai piani di prelievo riportati nei PVD al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal presente documento.

I piani di prelievo sono riferiti ad ogni singola unità di gestione e consistono in una programmazione definita di abbattimenti da realizzare in ciascun anno di validità del PVD tenendo conto degli obiettivi da raggiungere nell'arco di validità del PVD stesso.

I piani di prelievo dovranno essere proporzionati alle consistenze delle popolazioni oggetto del prelievo, rapportate al tasso di accrescimento intrinseco della specie e agli obiettivi previsti dal PVD. Per specie con areali di popolazione superiori all'estensione della singola Riserva di caccia e Azienda faunistico-venatoria si può tener conto delle stime di popolazione a livello distrettuale o di comprensorio più ampio del singolo istituto di gestione, se individuato dal PVD.

Ai fini della stima della consistenza e della densità delle popolazioni, considerate le oggettive difficoltà tecniche di esecuzione di monitoraggi soprattutto per Cervidi e Cinghiale (ma anche per il Camoscio in determinati contesti ambientali), si valuta anche l'andamento dei prelievi, le percentuali di raggiungimento dei piani degli anni precedenti e lo "sforzo di caccia" inteso quale indice della pressione venatoria esercitata dai soci di ciascuna Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria anche in relazione alle singole specie, ovvero il numero di giornate impiegate da ciascun socio nella riserva di ammissione in rapporto a tutte quelle possibili e quelle concesse dal Regolamenti di cui all'art. 16 della LR 6/08 . In generale basse percentuali di completamento del piano di prelievo possono essere indicative di una sovrastima della popolazione o di un basso sforzo di caccia e una conseguente difficoltà a completare i prelievi. Qualora la Riserva di caccia o l'Azienda faunistico-venatoria, per il tramite del Distretto venatorio, comunichi al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria preventivamente, ovvero prima dell'avvio della stagione venatoria, e motivatamente la decisione di non effettuare i prelievi o l'interruzione dei prelievi stessi durante la stagione venatoria, il parametro della percentuale di completamento del piano non verrà tenuto in considerazione per la concessione del piano nell'annata venatoria successiva. Parimenti tale criterio non si

applica per piani di prelievo di entità inferiori ai tre capi e nei casi in cui il mancato raggiungimento della percentuale del piano sia conseguenza di un insoddisfacente sforzo di caccia debitamente dimostrato da parte della Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.

Qualora una Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria chieda, tramite il Distretto Venatorio, l'aumento dei piani di prelievo in difformità da quanto indicato nel PVD e in difformità ai criteri stabiliti dal presente documento, il Servizio Regionale può concedere tale prelievo solo a seguito della verifica della effettiva consistenza delle specie mediante apposito censimento da svolgersi anche in collaborazione con la Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria interessate.

1.1. Criteri per la concessione dei Piani di prelievo degli Ungulati

I piani di prelievo concessi non devono superare le percentuali massime indicate al paragrafo 11.7.1.1 del PFR. La struttura del piano di prelievo, intesa come distribuzione tra classi di sesso e di età, dovrà seguire le indicazioni contenute nei paragrafi da 11.7.2.1 a 11.7.2.6, fatte salve eventuali esigenze di ristrutturazione di popolazione o compensazioni dovute a sforamenti nell'annata venatoria precedente.

La conferma del piano di prelievo riportato nel PVD è mantenuta qualora:

- il prelievo effettuato in almeno una delle due annate venatorie precedenti sia stato pari o superiore al 75% di quello concesso per Cervo, Capriolo e Camoscio;
- il prelievo sia stato effettuato nel rispetto della distribuzione tra le classi di sesso ed età;
- e qualora nel contempo i censimenti non risultino in contrasto con gli obiettivi gestionali.

Incrementi del piano previsto nel PVD sono possibili qualora i censimenti abbiano riscontrato un aumento della specie e qualora il prelievo effettuato nella stagione venatoria precedente sia pari ad almeno l'85% del piano concesso nel rispetto della distribuzione tra le classi di sesso ed età. Tale incremento sarà comunque calcolato in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Per le specie Cervo, Capriolo e camoscio, qualora non si sia raggiunta la percentuale di prelievo del 75% in entrambe le ultime due annate venatorie, il piano di prelievo dovrà essere ricalcolato considerando il prelievo effettuato come l'80% del nuovo piano di prelievo.

Per la specie Cinghiale possono essere effettuate integrazioni dei piani di abbattimento nel corso dell'annata venatoria al raggiungimento del 75% del piano stesso, a fronte o meno di una nuova stima di consistenza, la percentuale di prelievo non potrà comunque superare quella riportata nel paragrafo 11.7.1.1 del PFR. Per le altre specie, le eventuali richieste di integrazione presentate dalle Riserve di caccia o Azienda faunistico-venatoria tramite il Distretto Venatorio possono essere accolte esclusivamente a fronte di una nuova stima della consistenza delle specie interessate ottenuta mediante un apposito censimento di verifica, da svolgersi alla presenza del personale del Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria, che evidenzii un incremento della popolazione e/o dei danni arrecati all'agricoltura e ad altra attività umana.

Le Riserve di caccia o Aziende faunistico-venatorie dovranno tener conto delle eventuali richieste provenienti dagli agricoltori in merito alla necessità di incrementare i piani di prelievo.

Relativamente alle specie Daino e Muflone, considerato l'obiettivo del contenimento delle popolazioni sia da un punto di vista numerico che distributivo, il prelievo dovrà attestarsi su valori corrispondenti all'incremento utile annuo ovvero alle percentuali massime di cui al paragrafo 11.7.1.1 del PFR.

Per le specie Capriolo, Cinghiale e Cervo i piani di prelievo sono suddivisi in caccia di selezione e tradizionale. Eventuali modifiche rispetto a quanto previsto dal PVD della distribuzione dei capi tra le due forme di prelievo devono essere comunicate dalla Riserva di caccia al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria, per il tramite del Distretto venatorio, con le tempistiche previste per la consegna dei censimenti annuali. Il Servizio regionale competente provvederà a concedere il piano di prelievo in base alla nuova ripartizione richiesta.

Rispetto a quanto sopra riportato fanno eccezione le specie Cinghiale e Cervo nelle relative zone di rimozione, in questi due casi la gestione segue le indicazioni previste ai paragrafo 7.4.1.1.2.2 e 7.4.2.1.2.2 del PFR.

1.2. **Criteri per la concessione dei Piani di prelievo dei Galliformi alpini**

1.2.1. Fagiano di monte

Il prelievo può essere concesso qualora siano state messe in atto le disposizioni di cui al paragrafo 11.7.3.1. del PFR.

Il piano di prelievo prevede l'abbattimento di un numero di esemplari non superiore al 10% dei maschi valutati a fine estate (5% della consistenza complessiva tardo estiva).

1.2.2. Pernice bianca

In base allo status della popolazione regionale non ci sono le condizioni per poter concedere piani di prelievo.

1.2.3. Coturnice

In base allo status della popolazione regionale non ci sono le condizioni per poter concedere piani di prelievo.

1.3. **Criteri per la concessione dei Piani di prelievo dei Galliformi di pianura**

1.3.1. Starna

Pur condividendo appieno finalità e modalità declinate nel Piano d'Azione Nazionale, è evidente come un singolo Piano di reintroduzione comporti un ingente investimento sia in termini economici (costi preventivati: 50.000-100.000 euro per ogni intervento realizzato secondo gli standard proposti per ogni 1.000 ettari) sia in termini di risorse umane. In base a queste considerazioni, la scelta prioritaria a livello regionale rimane la conservazione della starna attraverso programmi di reintroduzione qualora previsti dai PVD, che stabiliscono le condizioni minime per la concessione dei prelievi (densità minima, percentuale di prelievo e

numero di giornate di caccia). Laddove il PVD non individui le condizioni per la programmazione di Piani di reintroduzione, considerato l'elevato interesse venatorio e cinofilo che la starna tradizionalmente riveste, si ritiene opportuno pianificare la sua gestione attraverso operazioni di immissione a scopo cinegetico e prelievo venatorio degli individui rilasciati, con la consapevolezza che l'immissione in natura di soggetti allevati non rappresenta una fonte di inquinamento genetico non essendo presenti sul territorio regionale nuclei autoctoni vitali. In tali situazione pertanto può essere concesso il prelievo massimo del 40% rispetto al numero di capi immessi con i ripopolamenti primaverili estivi, nel rispetto del calendario venatorio regionale e di quanto disposto dal PVD.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle aziende agroturistico venatorie ed alle zone cinofile di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2008 come modificato dall'art. 87 della legge 28/17.

1.3.2. Fagiano comune

Il prelievo viene concesso secondo i seguenti criteri:

- il prelievo relativo alle immissioni effettuate in periodo venatorio e in periodo primaverile-estivo e tardo invernale non deve superare il 75 % dell'immesso;
- qualora la popolazione naturale abbia una consistenza pari o superiore ai ripopolamenti, l'entità del prelievo è calcolata sulla base dello scarto tra la situazione attuale e la consistenza obiettivo del PVD, nel rispetto comunque di una percentuale massima del 35% degli esemplari censiti a tarda estate;
- nel caso di prelievo di soli maschi, la percentuale rispetto ai soggetti naturali, non eccede il 25%, ed è eventualmente regolata sulla proporzione tra i sessi verificata durante i censimenti.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle aziende agroturistico venatorie ed alle zone cinofile di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2008 come modificato dall'art. 87 della legge 28/17.

1.3.3. Pernice rossa

I piani di prelievo sono finalizzati alla limitazione della diffusione della specie, applicando una percentuale di prelievo fino al 100% della consistenza stimata.

1.4. **Criteri per la concessione dei Piani di prelievo dei Lagomorfi**

1.4.1. Lepre bruna europea

Le popolazioni di Lepre bruna europea sono soggette a forti fluttuazioni spazio-temporali, per questo motivo di fondamentale importanza risultano i censimenti (tardo-invernali (gennaio-marzo), tardo-estivi (fine agosto-settembre)). Pertanto la concessione dei prelievi deve avvenire secondo i seguenti criteri:

1. il prelievo venatorio potrà essere realizzato nella percentuale massima del 60% della consistenza pre-riproduttiva, o del 30% della consistenza tardo-estiva. Le percentuali massime

sono applicabili in territori dove le popolazioni godono di ottimo stato di conservazione. Diversamente, dove le densità sono discrete o appena sufficienti sono applicate percentuali di prelievo inferiori, di norma non superiori al 40%, della consistenza pre-riproduttiva, in modo commisurato alla situazione specifica (in relazione a progressivi cali di consistenza osservati nell'ultimo triennio, a densità particolarmente basse (es. 10 individui/100 ettari di superficie vocata);

2. l'entità del piano di prelievo può essere pari a quella della precedente stagione venatoria se è stata conseguita una percentuale di completamento del piano di prelievo pari almeno all'80% in almeno una delle due ultime annate venatorie precedenti e se la stima della consistenza della popolazione non risulta in contrasto con gli obiettivi gestionali. Incrementi del piano di prelievo sono compatibili con una percentuale di completamento del piano di prelievo superiore al 90% e se la consistenza della popolazione non risulta in sensibile diminuzione. Qualora invece la percentuale di completamento del piano di prelievo sia inferiore all'80% in entrambe le ultime due annate venatorie precedenti, il piano di prelievo potrà essere calcolato considerando l'entità del prelievo effettuato nell'annata venatoria precedente come l'85% del nuovo piano. Fatto salvo quanto previsto nei criteri generali di cui al paragrafo 1 del presente documento, il criterio della percentuale di completamento del piano non si applica per quelle Riserve di caccia che stabiliscono un numero di giornate di caccia pari al numero di capi previsto dal carniere individuale di ciascun socio.

1.4.2. Lepre alpina

In base allo status della popolazione regionale non ci sono le condizioni per poter concedere piani di prelievo .

1.4.3. Coniglio selvatico

Trattandosi di una specie alloctona di potenziale impatto sulle attività agricole, al fine di contenerne l'espansione, la percentuale massima di prelievo è pari al 100% della consistenza.

1.5. **Criteri per la concessione dei Piani di prelievo dei Carnivori**

1.5.1. Volpe rossa

In relazione alle caratteristiche riproduttive della specie, il piano di prelievo è calcolato in ragione della percentuale massima del 75% della consistenza pre-riproduttiva (percentuale che consente il mantenimento o l'incremento della popolazione).

Qualora il piano di prelievo sia finalizzato a contenere la popolazione devono essere prelevate percentuali molto maggiori, sino a percentuali pari al 130%-150% della consistenza pre-riproduttiva. Percentuali di prelievo diverse potranno essere applicate nel caso si verificano eventi particolari, ad esempio

di carattere sanitario (rogna, campagna di vaccinazione antirabbica, ecc.), in accordo con indicazioni specifiche degli uffici veterinari competenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE